



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 31.1.2018

OGGETTO: Ricorso in appello dinanzi al Tribunale Civile di Messina proposto dalla R.P. Pubblicità s.r.l. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciotto**, addì **Trentuno** del mese di **Gennaio** ore **11,50** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

P A

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso in appello dinanzi al Tribunale Civile di Messina proposto dalla R.P. Pubblicità s.r.l. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale, nominando all'uopo legale dell'Ente l'AVV. Graziella Longo con studio legale in Taormina.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 19 DEL 30-1-18

Oggetto:	Ricorso in appello dinanzi al Tribunale Civile di Messina proposto dalla R.P. Pubblicità S.r.L. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che con nota Prot.n. 2188 del 26.01.2018 il Responsabile del V Settore ha trasmesso all'Ufficio Contenzioso il ricorso in appello, dinanzi al Tribunale Civile di Messina, Prot.n. 26436 del 02.11.2017, promosso dalla R.P. Pubblicità S.r.L., con sede in Aci Catena, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Murabito Francesco, nei confronti della Prefettura di Messina e del Comune di Giardini Naxos, per la riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza n. 2294/2016, emessa dal Giudice di Pace di Messina e per l'effetto, per l'annullamento di tutti gli atti impugnati in primo grado; **(ALL. 1)**

Che con la medesima nota il Responsabile del V Settore indica la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso in appello;

Ritenuto, pertanto, necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti

dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Dato atto che l'Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio, ma che la spesa conseguente al presente provvedimento non risulta frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 516,52, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1) **Autorizzare** la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso in appello, previa sospensione cautelare, dinanzi al Tribunale di Messina, promosso dalla R.P. Pubblicità S.r.L., di cui meglio in premessa ;
- 2) **Nominare**, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;
- 3) **Disporre** che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;
- 4) **Dare atto** che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio trascorso e che la spesa di che trattasi, non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 516,52 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2018 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2018	516,52	2018	516,52
TOTALE	516,52	TOTALE	516,52

6) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

7) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

10) **trasmettere** copia al Responsabile del V Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo

Roberto Russo
21.01.2018



Il Proponente

[Handwritten signature]

MU. 1
3° e 5° felt
COPIA 1

DI PACE & NEGRETTI

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

DATA 30 NOV. 2017

Protocollo N. 26436

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

Ricorso in appello

La R.P. Pubblicità s.r.l (C.F. e P. IVA 04829880873), con sede in Aci Catena (CT) alla via Mazzaglia n. 19, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. **MURABITO Francesco** (MRB FNC 50M10A027L), nato ad Aci Catena (CT) il 10.8.1950, ed ivi residente alla via S. Nicolò n. 149, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Mauro Di Pace (C.F. DPC MRA 77Do8 - pec mauro.dipace@pec.ordineavvocaticatania.it) e Davide Alfredo Luigi Negretti (C.F. NGR DDL 78T21 C351G - pec davidealfredo.negretti@pec.ordineavvocaticatania.it) del Foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Vitanza, in Messina, Viale San Martino n. 116, giusta procura in calce al presente ricorso, i quali procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi di posta elettronica certificata testé indicati e/o al seguente numero di fax: 095.2935918;

appellante

DICHIARA

Alla Prefettura di Messina, in persona del Prefetto *pro tempore*,

Al Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

amministrazioni appellate

DI PROPORRE APPELLO

Per la riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza n. 2294/2016, pubblicata il 10.4.2017, emessa dal Giudice di Pace di Messina, in persona dell'Avv. Salvatore Magazù, non notificata (**doc. 1**), resa nel ricorso iscritto al n. di R.G. 575/2016, e, per l'effetto, per l'annullamento dei seguenti atti, tutti impugnati in primo grado:

- ordinanza di ingiunzione - prot. n. 0113601, Area III, del 15.12.2015, notificata il 12.1.2016, con la quale il Prefetto della Provincia di Messina ha rigettato il ricorso *ex art. 203 c.d.s* presentato dalla RP Pubblicità e, di conseguenza, ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 846,00 (**doc. 2**);

- ove occorra, verbale di contestazione n. 966/C, Reg. Gen. n. 438/2015, del 25 marzo 2015, notificato il 22.4.2015, elevato dal Comando di Polizia Municipale di Giardini Naxos (Me) nei confronti della odierna appellante, con il quale si contestava alla RP Pubblicità la violazione dell'art. 23, commi 4 e 11, del d.lgs. 20 aprile 1992 n. 286, per "aver collocato in località Giardini Naxos lungo la via Consolare Valeria nel parcheggio fronte civici 12/14, un cartellone pubblicitario dalle dimensioni 6xmt3 circa riportante il marchio "RP Pubblicità" nella parte superiore, senza la prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario per la posa in opera della struttura (**doc. 3**);

- nonché tutti gli altri atti e provvedimenti del procedimento, antecedenti o conseguenti, connessi presupposti o consequenziali, anche non meglio conosciuti e specificati.

ROMA, via di San Basilio, 61
CATANIA, via Vincenzo Giuffrida, 23
Tel. 095.2883198 - Fax 095.2935918

studiolegaledipacenegretti@gmail.com - www.maurodipace.it

mauro.dipace@pec.ordineavvocaticatania.it - davidealfredo.negretti@pec.ordineavvocaticatania.it

Per una migliore comprensione si premette in

FATTO

La RP Pubblicità s.r.l. è una società operante nel mercato delle affissioni pubblicitarie.

In estrema sintesi, la disciplina sulla pubblicità e le affissioni è regolata:

- Per le parti fiscali e sanzionatoria, dal d.P.R. 507/1993;
- Per la parte amministrativa, dal codice della strada, dal relativo regolamento attuativo, nonché dal regolamento comunale sulle affissioni.

Detta disciplina prevede un regime autorizzatorio incardinato su una attività di regolamentazione e pianificazione di competenza comunale.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 28.10.2013, il Comune di Giardini Naxos ha approvato il nuovo Piano Generale degli Impianti (**PGI**), tutt'oggi vigente (**doc. 4**).

Ai sensi dell'art. 6 del PGI, le installazioni pubblicitarie su area pubblica sono assegnate a seguito di "gara ad evidenza pubblica".

Si specifica sin d'ora che **la RP Pubblicità s.r.l., al momento della contestazione, era titolare dell'autorizzazione** prot. n. 14566 del 18.7.2012 (**doc.5**) alla installazione di impianti pubblicitari su area pubblica, poi rinnovata con provvedimento prot. n. 33320 del 6.2.2013 (**doc.6**)

Infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del regolamento di attuazione al codice della strada (d.P.R. 495/1992), **l'autorizzazione all'affissione ha durata triennale ed è rinnovabile.**

In applicazione del su menzionato art. 6 del PGI, il Comune di Giardini Naxos (ME) ha indetto una gara per "*la concessione di uso pluriennale, per un massimo di tre anni, a privati di aree comunali per installazione e gestione di impianti pubblicitari di grandi dimensioni (mt. 6,00x3,00) per affissioni dirette*", con scadenza di presentazione delle offerte al 16 del mese di giugno 2014.

Alla predetta gara ha partecipato anche la RP Pubblicità s.r.l..

Con determina n. 52 del 11.11.2014, il Comune di Giardini Naxos ha aggiudicato in via definitiva le aree poste a gara alla RP Pubblicità s.r.l., per l'installazione di due impianti pubblicitari della misura di metri 6x3, ricadente su suolo comunale e aventi la numerazione identificativa 34 e 35 del foglio n.2 allegato al PGI e ubicati sulla SS114 tra il km 52+500 ed il km 52+600.

Tuttavia, la RP Pubblicità s.r.l. non ha mai potuto installare gli impianti pubblicitari che si è aggiudicata, poiché gli stessi sono occupati abusivamente da un'altra società.

Pertanto la stessa, al fine di poter garantire la continuità del servizio ai propri clienti, ha continuato ad utilizzare le strutture esistenti alla via C. Valeria, in ragione dell'**autorizzazione che lo stesso Comune aveva rilasciato prima dell'indizione della gara, in virtù della sua ultrattività, e che non ha mai provveduto a revocare.**

Cionondimeno, il 25.3.2015, il Comando di Polizia Municipale di Giardini Naxos ha elevato in capo alla società RP Pubblicità il verbale di contestazione n. 966/C, Reg. n. 438/2015, del 25 marzo 2015, contestando alla RP Pubblicità la violazione dell'art. 23, commi 4 e 11, del d.lgs. 20 aprile 1992 n. 286, per *“aver collocato in località Giardini Naxos lungo la via Consolare Valeria nel parcheggio fronte civici 12/14, un cartellone pubblicitario dalle dimensioni 6xmt3 circa riportante il marchio “RP Pubblicità” nella parte superiore, senza la prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario per la posa in opera della struttura”*.

Avverso il suddetto verbale l'odierna appellante ha proposto ricorso, ex art. 203 d.lgs. 285/92, al Prefetto della Provincia di Messina, per ottenerne l'annullamento e/o la declaratoria di nullità.

Il verbale, infatti, è illegittimo poiché **l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Giardini Naxos il 18.7.2012, rinnovata il 6.2.2013, è valida e pienamente efficace, fino alla concreta messa a disposizione dei siti aggiudicati da parte dell'Amministrazione**, o quantomeno fino all'adozione di un provvedimento di revoca da parte della stessa.

Quest'ultima, peraltro, è rimasta inerte dinanzi allo stato di abuso perpetrato da altra società, impedendo alla RP di utilizzare i suoi titoli autorizzatori.

Ciononostante, il 12.1.2016 la Prefettura di Messina, rigettando il ricorso, ha notificato alla RP Pubblicità l'ordinanza ingiunzione - prot. n. 0113601, Area III con la quale le intimava il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 846,00, *“rilevato che la ditta R.P. Pubblicità s.r.l. sebbene sia assegnataria di due impianti pubblicitari con determina n. 52 dell'11.11.2014 di fatto ancora, non è in possesso del titolo autorizzativo”*.

In altre parole, la Prefettura di Messina non ha speso una parola sulla permanenza dell'efficacia della autorizzazione precedente rilasciata ad RP.

In pratica, l'Amministrazione, dopo aver rilasciato le autorizzazioni per gli impianti sotto la vigenza del vecchio sistema cronologico; dopo aver adottato i nuovi atti autorizzativi secondo la nuova disciplina delle gare pubbliche; e dopo aver di fatto impedito ad RP di occupare gli spazi assegnati con la gara, su cui permanevano impianti di ditte abusive: dopo tutto questo, si diceva, ha ritenuto di sanzionare la società ricorrente, che invece ha sempre rispettato le regole che il Comune stesso si è dato.

Pertanto la RP Pubblicità, con procedimento iscritto al n. di R.G. 575/16, ha impugnato la suddetta ordinanza-ingiunzione dinanzi al Giudice di Pace di Messina, chiedendo l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità della stessa per difetto di motivazione, nonché l'annullamento del verbale di contestazione n. 966/C, Reg. Gen. n. 438/2015, del 25 marzo 2015, e di tutti gli altri atti e provvedimenti del procedimento, antecedenti o conseguenti, connessi presupposti o consequenziali, anche non meglio conosciuti e specificati.

L'ordinanza-ingiunzione impugnata in primo grado è illegittima perché è affetta da difetto di motivazione.



La motivazione, infatti, si limita a rinviare genericamente al contenuto delle controdeduzioni rese, con nota Prot. P.M. n. 4430, dal Comando dei Vigili urbani del Comune di Giardini Naxos durante la fase istruttoria.

Queste ultime, tuttavia, omettono di valutare le ragioni di fatto e di diritto esposte dalla RP Pubblicità, limitandosi ad affermare di non ritenerle sufficienti al fine dell'annullamento del verbale.

Anche le controdeduzioni del Comando dei VV.UU., pertanto, sono del tutto generiche e **omettono di affrontare le questioni giuridiche poste dalla ricorrente.**

Nondimeno, con sentenza n. 2294/16, il Giudice di Pace di Messina, in persona dell'Avv. Salvatore Magazù, ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza-ingiunzione opposta, ritenendo il motivo relativo alla carenza di motivazione infondato, perché *"dall'esame del contenuto dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia in oggetto, risulta che il Prefetto della Provincia di Messina ha risposto, anche per relationem, ai motivi di opposizione proposti dalla ricorrente e, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa"*.

La sentenza è errata e va riformata e/o annullata, unitamente ai provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado, per i seguenti motivi in

DIRITTO

• **Sul difetto di motivazione**

Come già esposto in fatto, con considerazioni da ritenersi qui riprodotte ad ogni buon fine, ha errato il giudice di prime cure a ritenere sufficiente la motivazione adottata dal Prefetto in seno all'ordinanza-ingiunzione, a conferma del verbale di contestazione n. 966/C, Reg. Gen. n. 438/2015 del 25 marzo 2015, e ad affermare che *"la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione deve dimostrare soltanto che l'Autorità che l'ha emessa ha preso in considerazione i motivi dedotti dalla ricorrente in sede di opposizione al verbale e non si richiede che l'ordinanza prefettizia contenga una argomentata motivazione. È sufficiente che essa dia atto di aver considerato i motivi dedotti in sede di opposizione al verbale, anche per relationem, potendo essa essere anche estremamente sintetica"*.

Ed infatti, se è vero che l'obbligo di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere soddisfatto anche *per relationem*, tuttavia perché lo stesso sia rispettato nei termini di cui agli artt. 18, comma 2, della l. 689/81 e 3 della l. 241/1990, **è necessario che l'atto di contestazione** -oltre ad essere espressamente richiamato, e a contenere una completa indicazione degli estremi della violazione- **non sia stato seguito dall'allegazione da parte dell'interessato di elementi difensivi, mediante scritti, documenti o audizione personale** (così Cassazione civile, sez. lav., 23/08/1996, n. 7774).

Invero, *"estendendosi il sindacato del giudice alla validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione"*, **deve darsi rilievo ai vizi di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione connessi al fatto che l'autorità amministrativa ingiungente non abbia valutato le deduzioni difensive dell'incolpato formulate in sede**

amministrativa, non essendo sufficiente che l'ingiunto, sulla base della motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, sia posto in grado di fare valere le sue ragioni nel giudizio di opposizione (in tal senso Cass. 2 febbraio 1996, n. 911, richiamata in materia di circolazione stradale da Cass. 26 giugno 1997, n. 5884).

Ciò in coerenza con il principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedurali concernenti la formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità.

Ed infatti la Cassazione civile è granitica nel ritenere che privare di conseguenze giuridiche la mancata o inidonea motivazione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa appare non conforme alla ratio dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nonché, specificamente, degli artt. 203 e 204 del codice della strada, che impongono all'organo sanzionatore di emettere **ordinanza "motivata"**, con la quale ingiunge al ricorrente il pagamento della sanzione che contestualmente irroga.

Peraltro, con sentenza n. 391 del 15.1.1999, la I sez. della Suprema Corte ha chiarito che **"La ratio di tale normativa è quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, evitando - nell'interesse pubblico e dei soggetti direttamente interessati - l'instaurazione di processi di opposizione, così deflazionando l'accesso alla giurisdizione, nei limiti consentiti dalla Costituzione, in materie che danno luogo ad un contenzioso di grande volume, ma spesso di scarsa rilevanza economica, ed è evidente che tale scopo resterebbe del tutto caducato ove, negandosi ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in sede amministrativa, sostanzialmente si esoneri - in difformità dell'esplicito dettato normativo - l'organo al quale esse sono rivolte dall'obbligo di prenderle in esame nell'emanare l'ordinanza-ingiunzione con la quale irroghi la sanzione amministrativa"** (cfr. sent. Cass. Civ. n. 519 del 13.1.2005).

A ben vedere tale ratio deflattiva è stata totalmente disattesa dalla condotta della Prefettura, poiché la stessa - attesa la possibilità di motivare *per relationem*- ha tuttavia rimandato alle controdeduzioni fornite dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Giardini Naxos con nota Prot. P.M. n. 4430 (**doc.7**), le quali omettono di valutare le ragioni di fatto e di diritto espresse dalla RP Pubblicità, limitandosi ad affermare di non ritenerle sufficienti al fine dell'annullamento del verbale, *"in quanto la ditta di cui in oggetto, installava il suddetto cartellone ... senza la relativa autorizzazione. Si precisa che la ditta R.P. Pubblicità s.r.l., sebbene sia assegnataria di due impianti pubblicitari con determina n. 52 del 11/11/2014 **di fatto**, ancora, non è in possesso del titolo autorizzativo"*.

Pertanto il *vulnus* di motivazione deriva dal fatto che **neanche il Comando di Polizia Municipale, a monte, ha espletato una specifica valutazione sui presupposti di fatto e di diritto giustificativi del verbale irrogato**, non avendo preso in debita considerazione le doglianze espresse a suo tempo dalla RP Pubblicità, in sede procedimentale prima, e in sede di ricorso ex art. 203 del codice della strada poi.



Peraltro è bene chiarire che “non va confusa la contestazione “per relationem”, cioè la possibilità di riferirsi al contenuto di altri atti, con le “controdeduzioni” dell’Agente verbalizzante che, al contrario, costituiscono dei “chiarimenti dell’organo accertatore” sui fatti così come verificatisi il giorno dell’infrazione e accertati dal verbalizzante” (Giudice di pace Bari, sez. II, 12.4.2010, n. 3155), essendo pertanto necessario che l’organo dotato del potere sanzionatorio dia espressa contezza delle ragioni poste a fondamento della contestazione stessa.

Ed infatti se fosse stata svolta una idonea istruttoria, dalla Polizia Municipale in primo luogo e dalla Prefettura in secondo luogo, gli organi accertatori/sanzionatori si sarebbero agevolmente potuti rendere conto che l’impianto considerato erroneamente abusivo godeva di precipua espressa autorizzazione.

• **Sul verbale**

Nel merito, per meglio evidenziare le ragioni poste a sostegno del ricorso di primo grado, si ribadisce che l’autorizzazione prot. n. 14566 del 18.7.2012 (**doc.5**), rinnovata con provvedimento prot. n. 33320 del 6.2.2013 (**doc.6**) è stata rilasciata dal Comune di Giardini Naxos in data anteriore alla illegittima contestazione oggetto del verbale impugnato.

La stessa autorizzazione all’epoca della contestazione era perfettamente efficace.

Infatti ai sensi dell’articolo 53, comma 6, del d.P.R. n. 495/92 *“l’autorizzazione all’affissione ha durata triennale ed è rinnovabile”*.

Ciò significa che, in assenza di un provvedimento espresso di revoca dell’autorizzazione, essa conserva la sua efficacia.

Nel caso di specie, l’accertamento dell’asserita violazione è stato rilevato il 25.3.2015, ben undici mesi prima dalla scadenza dell’autorizzazione ai sensi del sopracitato art. 53.

Ne consegue l’illegittimità del verbale erogato, e di conseguenza dell’ordinanza-ingiunzione adottata dal Prefetto.

In conclusione si rileva che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, “affinché l’obbligo di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione possa dirsi compiutamente assolto, non è sufficiente che il Prefetto si riporti alle risultanze degli accertamenti, delle deduzioni e delle valutazioni dell’organo accertatore per confermare la fondatezza ma è altresì necessario che egli prenda posizione in relazione alla infondatezza dei motivi prospettati dal trasgressore con il ricorso proposto in via amministrativa, dando adeguatamente conto sia pure succintamente delle ragioni di fatto e di diritto che ne hanno comportato il rigetto” (Giudice di Pace di Bari, Sez. vi, 21.09.2005; ex multis cfr. Giudice di Pace di Bologna, 14.06.2001; Cass. Civ. Sez. I, 13/01/2005 n. 519).

Peraltro *“Proprio perché il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione, la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione costituisce la prova dell’avvenuta considerazione in ordine alla sussistenza dei presupposti*

della singola violazione amministrativa, altrimenti mancante. In tal caso, infatti la motivazione sarebbe meramente fittizia e nasconderebbe solo un apparente esame del caso controverso, equivalente al suo mancato compimento nei termini previsti dalla legge” (Cassazione civile, sez. I, 13/01/2005, n. 519).

Ed ancora, “il principio secondo il quale nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento irrogativo di essa, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, non esclude affatto che in tale procedimento possano farsi valere anche i vizi del procedimento irrogativo della sanzione. Tra essi, ove sia stato proposto il ricorso previsto dall'art. 203 del codice della strada, deve annoverarsi anche quello relativo alla carenza assoluta di motivazione, in quanto dimostrativa del mancato esame del caso controverso sottoposto all'autorità pubblica, poiché - entro questi limiti - l'obbligo di motivazione è previsto dalla legge come condizione di legittimità dell'atto irrogativo della sanzione amministrativa” (Cass. Civ., 519/2005, cit.).

Alla luce di quanto detto, la sentenza impugnata va riformata, con contestuale annullamento del verbale di contestazione n. 966/C, Reg. Gen. n. 438/2015, del 25 marzo 2015, e dell'ordinanza di ingiunzione - prot. n. 0113601, Area III, del 15.12.2015.

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto detto il *fumus boni iuris* è evidente.

Sul *periculum in mora* si deduce quanto segue.

Nelle more del presente giudizio l'Amministrazione potrebbe procedere *in executivis*, sulla scorta dell'omesso pagamento dell'ordinanza impugnata con il giudizio in primo grado.

La mancata sospensione espone inoltre la società appellante al rischio della rimozione degli impianti erroneamente considerati “abusivi”, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del vigente regolamento comunale sulla pubblicità e le affissioni.

A tutto ciò si aggiunga l'ulteriore e immediato danno all'immagine e alla reputazione della RP, la quale appare **falsamente** come società che esercita abusivamente.

Pertanto, è necessaria la sospensione della efficacia della sentenza resa in primo grado per evitare tale procedura esecutiva, la quale arrecherebbe un pregiudizio grave ed irreparabile a danno dell'appellante.

In coerenza

SI CHIEDE

- la riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza n. 2294/2016, pubblicata il 10.4.2017, emessa dal Giudice di Pace di Messina, in persona dell'Avv. Salvatore Magazù, non notificata, resa nel ricorso iscritto al n. di R.G. 575/2016;

- conseguentemente l'annullamento dei seguenti atti, tutti impugnati in primo grado:

- ordinanza di ingiunzione - prot. n. 0113601, Area III, del 15.12.2015;
- ove occorra, verbale di contestazione n. 966/C, Reg. Gen. n. 438/2015, del 25 marzo 2015;



- nonché tutti gli altri atti e provvedimenti del procedimento, antecedenti o conseguenti, connessi presupposti o consequenziali, anche non meglio conosciuti e specificati.

Con vittoria di spese e compensi.

Si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 846,00 per cui si versa un contributo unificato di € 64,50.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) sentenza n. 2294/2016 del 10.4.2017 del Giudice di Pace di Messina;
- 2) ordinanza di ingiunzione - prot. n. 0113601, Area III, del 15.12.2015;
- 3) verbale di contestazione n. 966/C, Reg. Gen. n. 438/2015;
- 4) delibera del Consiglio Comunale di Giardini Naxos n. 57 del 28.10.2013;
- 5) l'autorizzazione prot. n. 14566 del 18.7.2012;
- 6) provvedimento prot. n. 33320 del 6.2.2013;
- 7) nota Prot. P.M. n. 4430 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Giardini Naxos;

Con ogni riserva di integrazione documentale.

Catania, 10 novembre 2017

Avv. Mauro Di Pace

Avv. Davide A.L. Negretti



DI PACE & NEGRETTI

AVV. MAURO DI PACE (PATROCINANTE IN CASSAZIONE, PH.D)
AVV. DAVIDE A.L. NEGRETTI

AVV. VERUSKA PUPILLO
AVV. SIMONA CARLONI
AVV. MARCO CUTTONE (PH.D)
AVV. MARIO DI MULO
DOTT.SSA CARMELA SAITTA
DOTT.SSA ANTONELLA CARDILLO
DOTT.SSA FRANCESCA SCHEMBARI

Procura alle liti

Io sottoscritto Murabito Francesco (C.F.: MRB FNC 50M10A027L), nato ad Aci Catena (CT) il 10.8.1950, ed ivi residente alla via S. Nicolò n. 149, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della R.P. Pubblicità s.r.l (C.F. e P. IVA 04829880873), con sede in Aci Catena (CT) alla via Mazzaglia n. 19, nomino miei procuratori e difensori gli Avv.ti Mauro Di Pace (C.F.: DPC MRA 77Do8 B157Q) e Davide Alfredo Luigi Negretti (C.F.: NGR DDL 78T21 C351G) del Foro di Catania, per rappresentarmi e difendermi, con poteri anche disgiunti, nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza n. 2294/2016 del Giudice di Pace di Messina, innanzi al Tribunale Civile di Messina, in ogni stato e grado, con le più ampie facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di transigere, conciliare, quietanzare, incassare somme.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Daniela Vitanza, in Messina, Viale San Martino n. 116.

Consento al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Catania, 8 novemvre 2017

Murabito Francesco n.q.

R.P. PUBBLICITA' S.r.l.
Via Mazzaglia, 19
95022 ACI CATENA (CT)
Tel. 095 896450 - Fax 095 8034863
Partita IVA 04829880873

F. me
Di Pace





Tribunale di Messina
Prima sezione civile

Il Giudice designato

letto il ricorso; (procedimento n. 6273 / 2017 R.G.);
visto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata;
ritenuto che non sussistono i presupposti per provvedere inaudita altera
parte;

FISSA

l'udienza del 28 febbraio 2018, fascia oraria delle ore 10:00, per la
decisione sull'istanza di sospensione;

DISPONE

che il ricorso e il presente decreto, siano notificati, a cura di parte
ricorrente, alle parti resistenti entro il 30 dicembre 2017.

Messina, 21/11/2017

Il Giudice

(dott.ssa Assunta Cardamone)



RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 L. 53/94

Io sottoscritto Avvocato Mauro Di Pace, C.F.: DPC MRA 77Do8B157Q, con studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 23, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 21 settembre 2009, per conto di R.P. Pubblicità s.r.l (C.F. e P. IVA 04829880873), con sede in Aci Catena (CT) alla via Mazzaglia n. 19, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. MURABITO Francesco (MRB FNC 50M10A027L), nato ad Aci Catena (CT) il 10.8.1950, ed ivi residente alla via S. Nicolò n. 149, da me rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso in appello iscritto al n. R.G. 6273/2017, ho notificato copia conforme all'originale del suesteso ricorso in appello, della procura alle liti e del decreto di fissazione udienza n. 20772/2017, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, spedita dall'Ufficio postale di Catania -Agenzia 8- in data corrispondente a quello del timbro postale, ai seguenti soggetti:

1) Previa iscrizione al n. 551 del registro cronologico, al Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco *pro tempore*, alla sua sede in Piazza Abate Cacciola -98035- Giardini Naxos (ME), giusta raccomandata A/G n.78758455037-2;

Avv. Mauro Di Pace

2) Previa iscrizione al n. 552 del registro cronologico alla Prefettura di Messina, in persona del Prefetto *pro tempore*, alla sua sede in Piazza dell'Unità d' Italia -98121- Messina, giusta raccomandata A.G. n. 78758455038-4;

Avv. Mauro Di Pace

Il sottoscritto Avv. Mauro Di Pace attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 1 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che la presente copia cartacea del ricorso in appello iscritto al n. di R.G. 6273/2017 del Tribunale di Messina, della procura alle liti, e del decreto di fissazione udienza n. 20772/2017 del 21.11.2017, è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Catania, 24 novembre 2017

Avv. Mauro Di Pace



AU-2

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2018

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciassette, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");
C.F. in qualità di legale dell'Ente
Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso in appello dinanzi al Tribunale Civile di Messina proposto dalla R.P. Pubblicità S.r.l.;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso in appello dinanzi al Tribunale Civile di Messina proposto dalla R.P. Pubblicità S.r.l.**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.

- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;

- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. (C.F.) assume la

rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **516,52** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in , via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 300,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 19 DEL 30-1-18

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 29.01.2018




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €.....516,52.....sull'intervento Cap. 12015.....del bilancio comunale.

Prof. P. 8

Giardini Naxos, 29/1/2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


IL Presidente

P. Lo Turco



L'Assessore Anziano


Dott.C. Villari





Il Segretario Generale

Dott.ssa R. Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
